

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 10/05/2021

FATTO

Con ricorso n. 1499946 del 12.11.2020, la cliente, dopo avere esperito il reclamo il 31.7.2020, chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 2.455,72 e la restituzione della somma complessiva di € 588,00, corrispondente a n. 2 rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, eccepisce che la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE non ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, e, in ogni caso, non può essere applicata retroattivamente a finanziamenti estinti anteriormente alla sua pubblicazione; che le commissioni di intermediazione sono andate a remunerare l'attività propedeutica alla concessione del finanziamento svolta da un soggetto terzo, e, pertanto, non sono soggette a restituzione *pro quota*; che anche le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria hanno natura *up front*, e, pertanto, non possono essere rimborsate; che le commissioni di gestione sono state invece rimborsate per € 48,99 in sede di conteggio estintivo secondo il criterio contrattuale di calcolo, che rinvia al piano di ammortamento sottoscritto dalla cliente per presa visione ed accettazione; e che non sussistono quote versate in eccedenza dalla cliente, perché sono state già rimborsate.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il contratto di finanziamento è stato stipulato il 21.3.2016 ed estinto a maggio 2020 in corrispondenza della rata n. 49 delle 120 dovute.

Come è noto, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha affermato che *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Al riguardo, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525 del 2019, ha precisato che il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; che resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; che l'inammissibilità deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; e che il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude la possibilità del cliente, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, di proporre un altro gravame separato per il rimborso dei costi *up-front*.

Infatti, il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*.

Va, peraltro, considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e che, pertanto, un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti.

Un'eventuale proroga del termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*).

E' appena il caso di osservare, inoltre, che il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso.

Si verrebbe a creare, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

E' necessario, inoltre, sottolineare che, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le

parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*.

In mancanza di una siffatta clausola contrattuale, la richiamata decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*.

Il Collegio di coordinamento ha, peraltro, sottolineato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

Questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dal sopra richiamato orientamento del Collegio di coordinamento.

Ne deriva che, per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ritiene di doversi uniformare all'indirizzo degli altri Collegi arbitrali.

Pertanto, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b..

Quanto alle voci contrattuali relative a imposte e tasse, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b..

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono, pertanto, ritenere valide le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Appare evidente che, ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); che, sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità; che, in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up front* vanno rimborsati secondo un criterio

di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15157 dell'1.9.2020 di questo Collegio che, esaminando la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni di gestione (piano di ammortamento), quando il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo.

Ha invece ritenuto *up front* le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e i costi di intermediazione.

Infine, la voce "oneri erariali e altre spese amministrative" non appare oggetto della domanda, considerato che il costo totale del credito sul quale parte ricorrente effettua i propri calcoli, individuato in € 3.198,36, si ottiene omettendo dal computo tale onere.

La domanda di rimborso degli oneri non maturati può essere accolta, quindi, secondo i criteri ed i conteggi recati dalla tabella sotto riportata.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,55%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,76%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	☐	€ 169,91	☐	€ 169,91
☐	commissioni di attivazione (up front)	€ 158,76	€ 93,93	☐	€ 59,95	☐	€ 59,95
☐	commissioni di gestione ...	€ 120,00	€ 71,00	☐	€ 45,31	☒ € 48,99	€ 0,00
☐	costi di intermediazione (up front)	€ 2.469,60	€ 1.461,18	☐	€ 932,48	☐	€ 932,48
☐			€ 0,00	☐	€ 0,00	☒	€ 0,00
☒			€ 0,00	☐	€ 0,00	☐	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.162,34
interessi legali	sì

Il risultato non coincide con quanto chiesto dalla ricorrente (€ 2.455,72), perché quest'ultima chiede il rimborso degli oneri non maturati in proporzione alla quota di capitale rimborsata in anticipo, e, quindi, utilizza un criterio diverso sia da quello proporzionale che da quello della curva degli interessi.

La domanda di rimborso delle quote insolte va rigettata perché la cliente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote richieste.

Pertanto, l'intermediario ha documentato di avere rimborsato integralmente l'importo addebitato in conteggio estintivo a titolo di quote insolte.

Sulla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.162,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA